

**COMUNE DI GIRASOLE**  
*(PROVINCIA DI NUORO)*

*STATUTO*

**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N 19 DEL 03.10.1991**

**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N 19 DEL 29.06.2017**

PARTE PRIMA  
**ORDINAMENTO STRUTTURALE**  
TITOLO I  
**ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE**  
ART. 1  
**PRINCIPI FONDAMENTALI**

1. La Comunità di Girasole è Ente Autonomo Locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione libera e democratica, all'attività politica amministrativa del Comune.
3. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, religiosi, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria e di caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
4. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, gli organi del Comune, curano proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità della vita e per una crescita più ampia dell'intera popolazione.
5. La Comunità esprime attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

ART. 2  
***Lo Statuto***

1. Il presente statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle comunità rappresentate.

ART.3  
***Programmazione e forme di cooperazione***

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della regione Sardegna, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, la Comunità Montana, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare le proprie funzioni alla Comunità Montana.

ART. 4  
***Sede Comunale***

1. La sede del Municipio è ubicata nell'edificio comunale di Via Nazionale.
2. La sede potrà essere trasferita previa deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Presso la sede del Comune, salvo che per particolari ed eccezionali esigenze, si riuniscono tutti gli organi e le commissioni comunali.

ART. 5  
***Territorio***

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24/12/1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. La circoscrizione territoriale non può essere modificata se non nelle forme di legge ed a condizione che la popolazione sia sentita attraverso apposito referendum.
3. Il Comune ha diritto di tutelare la propria integrità territoriale e di promuovere a tal fine determinazioni e rettifiche di confini con i Comuni confinanti.

ART. 6  
***Albo Pretorio***

1. Nella sede del Comune è individuato apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve avvenire in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse.

ART. 7  
***Stemma e confalone***

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica non il nome Girasole, con lo stemma concesso a norma di legge.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, o da chi legalmente lo rappresenta, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

TITOLO II  
***Organi e Atti***  
ART. 8  
***Organi***

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO PRIMO  
***Il Consiglio Comunale***  
ART. 9  
***Consiglio Comunale***

- 1 Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera Comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico – amministrativo.
- 2 Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

## ART. 10

### ***Competenze e attribuzioni***

- 1 Il Consiglio Comunale, esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
- 2 Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
- 3 Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
- 4 Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
- 5 Le deliberazioni del Consiglio Comunale aventi esclusiva natura programmatica non costituiscono impegno di spesa.

## ART.11

### ***Funzionamento e convocazione***

- 1 L'attività e il funzionamento del Consiglio sarà regolato da apposito regolamento.
  - 2 Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco secondo le norme del regolamento.
  - 2 bis "Il Consiglio Comunale ha un Presidente eletto tra i suoi componenti, a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei suoi componenti."
- Il Presidente del Consiglio comunale esercita i compiti attribuiti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.
- Spetta in particolare al Presidente:
- la convocazione del Consiglio comunale, secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale;
  - la fissazione dell'ordine del giorno del Consiglio;
  - la spedizione degli avvisi di convocazione;
  - la ricezione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni da sottoporre al Consiglio;
  - proclama la volontà consiliare.
- 3 Gli adempimenti previsti dal precedente comma, in caso di dimissioni del Sindaco sono assolti da quest'ultimo; invece nei casi di decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal Vice Sindaco o dall'Assessore anziano.

## ART. 12

### ***Commissioni Consiliari***

- 1 Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
- 2 Le commissioni, distinte in permanenti e temporanee, saranno disciplinate nei poteri, nella organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito Regolamento.
- 3 Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

## ART. 13

### ***Consiglieri Comunali***

- 1 La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.
- 2 Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha riportato il maggior numero di voti al momento dell'elezione, e a parità di voti dal più anziano di età.

ART. 14  
***Dimissioni***

- 1 Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Consigliere di rinunciare alla carica, indirizzata al Sindaco.
- 2 L'accettazione delle dimissioni compete al consiglio Comunale che ne prende atto nella prima seduta utile.
- 3 In caso di rifiuto o di mancanza a provvedere sulle dimissioni da parte del Consiglio, il dimissionario può richiedere al CO.RE.CO. la convocazione del Consiglio Comunale e la conseguente iscrizione all'ordine del giorno della presa d'atto delle dimissioni.

ART.15  
***Diritti e doveri dei Consiglieri***

- 1 Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
- 2 L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge in osservanza del principio del "giusto procedimento".
- 3 Ai sensi del presente statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dei pareri tecnici, contabili e di legittimità.
- 4 Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

CAPO SECONDO  
***La Giunta***  
ART. 17  
***Giunta comunale***

- 1 La Giunta è l'organo di governo del comune.
- 2 Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
- 3 Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

ART. 18  
***Elezioni e prerogative***

- 1 La Giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al Segretario del Comune, almeno cinque giorni prima dall'adunanza del Consiglio.
- 2 Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
- 3 Oltre i casi di incompatibilità previsti dal comma 2, non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli i coniugi e gli affini di primo grado.
- 4 Il Sindaco e gli Assessori restano in carica sino all'insediamento dei successori.

## ART. 19

### ***Composizione***

- 1 La Giunta è composta dal Sindaco e da n° 4 Assessori.
- 2 N° 1 Assessore potrà essere nominato tra i cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio professionalità e competenza amministrativa.
- 3 Gli assessori esterni partecipano al consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

## ART. 20

### ***Funzionamento***

- 1 La giunta è convocata dal Sindaco che la presiede.
- 2 Il funzionamento della Giunta è disciplinato dall'apposito regolamento.

## ART. 21

### ***Competenze***

- 1 La Giunta attua gli indirizzi generali dati dal consiglio e compie tutti gli atti di amministrazione ad eccezione degli atti riservati dalla legge al consiglio.
- 2 Non sono da qualificare atti fondamentali e rientrano pertanto nella competenza della Giunta :
  - a) Lo storno mediante prelievo dai fondi di riserva;
  - b) L'affidamento di attività e servizi mediante convenzione quando trattasi di provvedere ad attività di ordinaria amministrazione o ad esigenze improvvise e, comunque, per durata non superiore ai dodici mesi;
  - c) Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, e le relative permuta, gli appalti che rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta;
  - d) Il conferimento, con convenzioni a termine, di incarichi esterni di consulenza e di collaborazione ad alta specializzazione.
- 3 Sono esclusi dalla competenza della Giunta gli atti che rientrano nelle competenze, previste dalla legge e da questo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario e dei funzionari dirigenti.

## ART. 22

### ***Attività propositive e di impulso***

- 1 L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazione nelle materie riservate al Consiglio, complete di istruttoria e dei pareri di cui all'art. 53 della legge fondamentale.
- 2 L'attività propositiva di impulso consiste nella formulazione tempestiva della proposte relative all'assunzione di atti fondamentali.

## ART. 23

### ***Nomina componenti delle commissioni***

- 1 Quando la norma prevede che nelle commissioni interne all'Ente (commissione elettorale, edilizia, del commercio, ecc.), ivi siano membri aventi la qualifica di consiglieri, la Giunta, prima di procedere alla costituzione della commissione richiede al Consiglio la designazione dei suoi membri, del numero richiesto dalla norma. La designazione avviene nel rispetto dei diritti delle minoranze.

2 La designazione dei rappresentanti di cui all'art. 32 comma 2 lettera n) avviene nel rispetto dei diritti delle minoranze, e la maggioranza e la minoranza consiliare si esprimono con votazioni separate. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi del comma 5 dell'art. 36 della Legge fondamentale.

3 I rappresentanti sia della maggioranza che della minoranza decadono nel caso in cui durante la legislatura vengano a mutare gli originari rapporti di coalizione.

#### ART. 24

##### ***Deliberazioni in via d'urgenza***

1 La Giunta, in caso d'urgenza, adotta le deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio di ordinaria competenza del Consiglio.

2 Le predette delibazioni decadono:

- se non trasmesse al comitato regionale di controllo entro cinque giorni dall'adozione;
- se non ratificate entro sessanta giorni decorrenti da quello di adozione.

3 La decadenza è comunicata per iscritto dal Segretario al Sindaco ed al responsabile di Ragioneria.

4 Il Consiglio, nel caso in cui rifiuti totalmente o parzialmente la ratifica, adotta i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

#### CAPO TERZO

##### ***Il Sindaco***

#### ART. 25

##### ***Il Sindaco***

1 Il sindaco è il capo del governo locale ed in tal veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministratore.

2 Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali – esecutive.

3 La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4 Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

#### ART. 26

##### ***Attribuzioni di amministrazione***

1 Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico – amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- e) ha la facoltà di delega;
- f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- g) convoca i comizi per i referendum consultivi;

- h) adotta ordinanze ordinarie;
- i) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- l) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- m) adotta i provvedimenti concernente il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;
- n) provvede, nell'ambito della disciplina generale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi pubblici alle esigenze complessive generali degli utenti;
- o) fa pervenire, in forma scritta, all'ufficio del Segretario Comunale, l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta Municipale;
- p) stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti, quando manchi nel Comune una figura "dirigenziale", ausiliaria del Segretario Rogante;
- q) esercita inoltre le funzioni attribuitagli dalle leggi che non siano incompatibili con le norme contenute nella legge 142/90, nel presente Statuto e nei regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni regionali attribuite o delegate al Comune;
- r) sovrintende il corpo di polizia municipale.

#### ART. 27

##### *Attribuzioni di vigilanza*

1 Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) ha la rappresentanza in giudizio del Comune, e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie riferendone alla Giunta Municipale nella seduta;
- c) collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni;
- d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- e) controlla l'attività urbanistico – edilizia direttamente o tramite delegato.

#### ART. 28

##### *Attribuzioni di organizzazione*

1 Il Sindaco:

- a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Municipale;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari nei limiti previsti delle leggi e dal regolamento di cui al 1° comma dell'art. 11 del presente Statuto;
- c) da esecuzione alle deliberazioni degli organi collegiali;
- d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e/o a consiglieri comunali;
- e) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori, al Segretario Comunale;
- f) riceve le integrazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.



ART. 29  
**Decadenza**

1 Il Sindaco decade nei seguenti casi:

- per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile per uno dei reati che comportano la decadenza;
- per perdita della qualità di consigliere;
- per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

ART 30  
**Vice Sindaco**

1 Il Vice Sindaco è l'assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico oppure è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2 Gli assessori, in caso di assenza o impedimento o mancanza della figura del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

3 Dalle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO TERZO  
**Organi burocratici ed uffici**

CAPO PRIMO

ART. 31

**Il Segretario Comunale**

1 Il Segretario, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni, e nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, sovrintendo, dirige, controlla e coordina gli uffici e i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.

2 Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.

3 Il Segretario, sentiti i responsabili dei servizi, formula agli organi comunali proposte e soluzioni concernenti i problemi organizzativi.

4 Il Segretario è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni.

5 Al Segretario sono attribuite tutte le competenze di cui all'art. 51 della legge 142 con esclusione della stipula dei contratti ricevuti dal Segretario come ufficiale rogante.

6 Su dichiarazione del messo comunale – unico responsabile – attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti .

ART. 32  
**Vice Segretario**

1 Il Vice Segretario coadiuva il Segretario e le sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Lo stesso deve rivestire la qualifica di istruttore direttivo dell'area amministrativa e/o contabile (7° Q.F. DPR 333/90).

2 La nomina è disciplinata dal regolamento previsto dall'art. 52 della legge 142/90.

## CAPO SECONDO

### ART. 33

#### ***Organizzazione degli uffici e del personale***

1 Alla organizzazione degli uffici e del personale l'amministrazione provvede con apposito regolamento.

### ART. 34

#### ***Struttura dell'Ente***

1 I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. C legge 142/90.

2 Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

3 Apposito regolamento disciplina:

- a) la dotazione organica;
- b) la procedura per l'assunzione del personale e cessazione del servizio;
- c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d) le modalità di funzionamento della commissione di disciplina.

4 Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

5 Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

### ART 35

#### ***Collaborazioni esterne***

1 Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2 Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire:

- la durata, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto.

## TITOLO QUARTO

### ***Servizi***

### ART. 36

#### ***Qualificazioni e caratteristiche***

1 Servizi pubblici locali sono quelli che hanno per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali della collettività Comunale ed a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2 Nell'Organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione partecipazione e tutela degli utenti.

### ART: 37

#### ***Forme di Gestione***

1 La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
  - b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
  - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
  - d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
  - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
- 2 I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.
- 3 Ai fini di cui alla precedente lettera b), il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

#### ART.38

##### ***Istituzione e Azienda speciale***

- 1 Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici delle forme relative all'Azienda Speciale o all'Istituzione, procederà nel modo seguente:
- Il consiglio Comunale approverà lo statuto dell'Azienda Speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà nello stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli amministratori fuori dal proprio seno tra coloro che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di consigliere comunale presentino requisiti di professionalità e/o provata capacità amministrativa.
- 2 La revoca degli amministratori dell'azienda potrà avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificate.
- 3 Le disposizioni stabilite al 1° comma si osservano anche per l'istituzione, organismo strumentale del comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
- 4 Gli organismi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
- 5 Con il regolamento di cui al precedente articoli verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, a prova di atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

#### TITOLO QUINTO

##### ***Revisione Economico Finanziario***

#### ART.39

##### ***Revisione del Conto***

- 1 Il consiglio Comunale elegge, secondo le modalità stabilite dalla legge, il revisore del conto.
- 2 Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvi inadempienze, ed è rieleggibile per una sola volta.

#### ART.40

##### ***Funzioni e responsabilità del revisore***

- 1 Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella funzione di indirizzo e di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consigliare che approva il conto consuntivo.

2 Il revisore corrisponde della verifica delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza (ART.1710 c.c. ) del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.

3 Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio di revisore e ne specifica le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge.

4 Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE SECONDA  
**Ordinamento funzionale**  
TITOLO PRIMO  
**Organizzazione territoriale e forme associative**  
CAPO PRIMO  
**Organizzazione territoriale**  
ART. 41  
**Organizzazione sopra comunale**

1 Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriale, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tenendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO SECONDO  
**Forme Collaborative**  
ART.42  
**Principio di cooperazione**

1 L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART.43  
**Convenzioni**

1 Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2 Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART.44  
**Consorti**

1 Il Consiglio Comunale in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2 La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 43, deve prevedere l'obbligo di pubblicità degli atti fondamentali del consorzio negli albi Pretori degli enti contraenti.

3 Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4 Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

#### ART.45

#### ***Accordi di programma***

1 Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2 L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e la relativa regolazione dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3 Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

#### TITOLO SECONDO

#### ***Partecipazione Popolare***

#### ART.46

#### ***Partecipazione***

1 Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2 Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato.

3 L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

#### CAPO PRIMO

#### ***Iniziativa Politica e Amministrativa***

#### ART.47

#### ***Interventi nel Procedimento Amministrativo***

1 Nel caso di adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, i/il destinatari/o dell'atto, direttamente interessati, dovranno essere posti in grado di partecipare - tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali - al relativo procedimento di adozione, mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

2 Il momento e la forma dell'intervento saranno disposti dal preposto al servizio competenze, secondo le modalità previste in apposito regolamento, restando comunque fermo che tutta la documentazione dovrà essere acquisita al fascicolo.

3 Sino a quando non si sia proceduto a determinare formalmente l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione dell'atto finale, l'individuazione del responsabile deriva direttamente dal regolamento organico e della pianta organica vigente.

4 Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la rende particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendone, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

5 I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che la legge e il regolamento sottrae all'accesso.

6 La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

#### ART.48

##### ***Istanze***

1 I cittadini residenti, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2 La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di sessanta giorni dal Sindaco o da altro organo comunale eventualmente competente.

3 Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

#### ART.49

##### ***Petizioni***

1 Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2 Il regolamento di cui al terzo comma dell'Art.48 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenute nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3 La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni sessanta dalla presentazione.

4 La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

#### ART. 50

##### ***Proposte***

1 Il 35% dei cittadini, iscritti nelle liste elettorali possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro trenta giorni successivi dall'organo competente. Le proposte dovranno essere sottoscritte dagli elettori con firma autenticata.

2 L'Organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dal momento in cui viene investito nella pratica.

3 Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

#### ART. 51

##### ***Modalità Procedurali***

1 Le istanze, le petizioni e le proposte di cui ai precedenti articoli devono essere prese in considerazione solo se dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2 In presenza di tale presupposto, ossia se dirette esclusivamente ad un interesse pubblico, devono essere "ammesse" e successivamente esaminate dagli organi competenti.

3 Qualora l'organo investito dell'istanza, proposta e petizione sia impossibilitato ad emanare provvedimenti concreti, con apposito atto dovrà precisare lo stato ed il programma del procedimento ovvero le ragioni del mancato pronunciamento dei termini.

#### CAPO SECONDO

##### ***Associazionismo e Partecipazioni***

#### ART.52

##### ***Principi Generali***

1 Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini.

2 I relativi criteri generali vengono stabiliti dal Consiglio Comunale.

#### ART.53

##### ***Associazioni***

1 Il Comune registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2 Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere procedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

#### ART.54

##### ***Organismi di Partecipazione***

1 Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno il potere di iniziativa previste nell'articolo precedente.

#### ART.55

##### ***Incentivazione***

1 Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria che organizzativa, compatibilmente con le risorse e le strutture del Comune.

CAPO TERZO  
**Consultazioni – Referendum**  
**Diritti di accesso e di Informazione**  
ART.56  
**Consultazioni Popolari**

- 1 Il Comune promuove l'acquisizione di pareri della cittadinanza in generale, nelle forme di volta in volta ritenute più idonee, su questioni di esclusiva competenza locale.
- 2 Il regolamento della partecipazione disciplina l'indizione ed esecuzione della consultazione che non può aver luogo in coincidenza di altre operazioni di voto e dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale.

ART.57  
**Referendum Consultivo**

- 1 L'Istituto del referendum consultivo viene adottato quale strumento consultivo formale dell'intera popolazione degli elettori su questioni interessanti la generalità della collettività cittadina.
- 2 L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale; le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:
  - a) norme statutarie;
  - b) tributi comunali;
  - c) tariffe dei servizi pubblici;
  - d) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
  - e) le decisioni assunte dal Consiglio Comunale nei sei mesi precedenti all'indizione della consultazione.
- 3 Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, su decisione consigliare la quale può essere promossa anche dalla richiesta di un numero di cittadini elettori non inferiore al 40 per cento del corpo elettorale.
- 4 I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta l'anno, in uno o più giorni consecutivi della stagione primaverile o autunnale non in coincidenza con altre operazioni di voto.
- 5 Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il Consiglio Comunale non può essere indetto il referendum e decadono quelli non ancora effettuati.
- 6 La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte gli elettori del Comune in numero pari ad almeno il 50 per cento più uno del totale di quelli iscritti nelle liste elettorali.
- 7 Il quesito sottoposto alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, è da ritenere positivamente accolto quando i voti validi attribuiti alla risposta affermativa siano superiori al totale risultante dai voti validi attribuiti alla risposta negativa e dal numero di schede bianche.
- 8 Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

ART.58  
**Operatività del Referendum Consultivo**

- 1 Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Sindaco sottopone al Consiglio e alla Giunta, a seconda delle competenze, i risultati dei referendum.
- 2 Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito positivo, le decisioni dell'organo di governo non possono discostarsi, nella sostanza, dall'indicazione consultiva.
- 3 Nel caso che il referendum abbia dato esito negativo, l'organo di governo adotta i provvedimenti che ritiene opportuni in considerazione anche della rilevanza della partecipazione alla consultazione e dello scarto realizzatosi nei contrapposti risultati complessivi.



## ART.59

### ***Diritto di accesso e di Informazione dei Cittadini***

1 L'accesso dei cittadini agli atti amministrativi ed all'informazione è disciplinato dal regolamento.

2 Il citato regolamento dovrà tenere conto di quanto previsto al 4° comma dell'art. 7 della L. 142/90 e dai principi fissati dalla Legge 241/90.

## TITOLO TERZO

### ***Funzione Normativa***

## ART.60

### ***Statuto***

1 Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

2 Lo statuto deve essere adeguato tempestivamente alle leggi nazionali, regionali e comunitarie sopravvenute.

3 Il consiglio Comunale può apportare in qualsiasi momento modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti di esecuzione.

4 Nessuna modifica statutaria può essere apportata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio e nel semestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio, salvo i casi di cui al comma 2.

## ART.61

### ***Regolamenti***

1 Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2 Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disponibilità statutarie.

3 Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali.

## ART. 62

### ***Regolamenti Vigenti***

1 Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dalla loro entrata in vigore, salvo che lo statuto non preveda termini più brevi.

2 I regolamenti restano in vigore sino a scadenza del termine previsto per il loro adeguamento a questo Statuto.

3 Trascorsi tali termini senza che i regolamenti siano stati adeguati, cessano di avere vigore le norme divenute incompatibili.

## ART. 63

### ***Ordinanze***

1 Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2 Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

3 Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura tale necessità.

4 In caso di assenza del Sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5 Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

#### ART. 64

#### *Entrata in Vigore*

1 Lo Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione purché sia stato affisso per uguale periodo nell'albo pretorio del Comune.